

La riforma della conferenza di servizi

D.Lgs. 127/2016

Raffaella Quitadamo e Manuela Tosi

22 settembre 2016


















La conferenza di servizi e la semplificazione dell'agire dell'amministrazione

In connessione con i criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa l'obiettivo di semplificazione dell'iter naturalmente destinato a sfociare nella determinazione della PA trova nella conferenza di servizi il principale tra gli strumenti "tradizionali" per la sua incidenza sui meccanismi decisionali che coinvolgono una pluralità di interessi.

Che cos'è la conferenza di servizi?





Generalizzato nella legge n. 241 del 1990



Più volte ritoccato sul piano funzionale e strutturale:

I. n. 24/2000


l. n. 15 del 2005

l. n. 122 del 2010

I. 127/2016




Perché semplifica ed accelera il procedimento?



E' il luogo in cui si effettua un **coordinamento di interessi pubblici** appartenenti ad amministrazioni differenti, permettendo di riunire ad un unico «tavolo» la valutazione degli stessi e consentendo – a certe condizioni – il superamento del dissenso manifestato dalle diverse amministrazioni coinvolte.

D.Lgs 30 giugno 2016 n. 127 Da dove nasce?



Riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria

Riduzione e certezza dei tempi della conferenza

Disciplina delle forme di partecipazione e dei meccanismi decisionali

Definizione di meccanismi e termini per la valutazione tecnica da parte delle amministrazione preposte alla tutela di interessi sensibili prevedendo la possibilità di attivare procedure di riesame

Semplificazione dei lavori della conferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici

Coordinamento delle disposizioni di carattere generale con la **normativa di settore** e con l'art. 17 bis della legge 241/90



Parere Consiglio di Stato n. 00431/2016-15 marzo 2016: favorevole con osservazioni

Riforma della Pubblica Amministrazione come un **"tema unitario"** come riforma complessiva dei rapporti tra Stato e cittadino


"Visione nuova" della Pubblica Amministrazione, che si occupa con strumenti moderni e multidisciplinari di crescita e sviluppo e non più solo di apparati e gestione, che sia informatizzata e trasparente, che consideri l'impatto "concreto" degli interventi sul comportamento dei cittadini, sulle imprese, sull'economia

Decreto legislativo 127/2016 Contenuti

Titolo I: reca le modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi, attuata mediante modifica degli artt. da **14 a 14quinquies** della legge n. 241 del 1990.


Titolo II: contiene le disposizioni di **coordinamento** fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi.

Tipi di conferenza di servizi



Decisoria: volta a concentrare in un'unica sede la collaborazione funzionale di più **Amministrazioni dotate di poteri decisori,** conducendo ad un provvedimento finale che è la "decisione procedimentale", che sostituisce le determinazioni delle plurime amministrazioni partecipanti

Preliminare: la dottrina classifica come "predecisoria", finalizzata a verificare, anteriormente all'avvio del procedimento, la sussistenza delle condizioni per la positiva conclusione fino ad individuare misure correttive per l'emanazione di un provvedimento "positivo"



Conferenza Istruttoria

FACOLTATIVA: PUO' essere indetta quando opportuna per effettuare un **esame contestuale degli interessi pubblici** coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero in più procedimenti connessi riguardanti medesime attività o risultati

Indizione

Rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente

Può essere richiesta:

da parte di **una delle amministrazioni** coinvolte nel procedimento


dal privato interessato

Svolgimento in forma libera

secondo le modalità della conferenza **semplificata**

con **modalità diverse definite** dall'amministrazione procedente

Conferenza Decisoria





Modalità di svolgimento Conferenza SEMPLIFICATA

Indizione della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione procedente Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica secondo le modalità previste dall'art. 47 del CAD.

Nel caso di acquisizione di **autorizzazione paesaggistica,** l'indizione della CdS va trasmessa anche alla Soprintendenza.

Contenuti della comunicazione:

Oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione

Il termine perentorio, non superiore a 15 giorni per la richiesta di eventuali integrazioni (i termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni)

Il termine perentorio per la conclusione della conferenza 45/90 giorni

Data eventuale riunione simultanea, nei successivi 10 giorni alla scadenza del termine di conclusione della conferenza (solo quando è strettamente necessaria art. 14-bis comma 2, lettera d)).

Modalità di svolgimento Conferenza SEMPLIFICATA

Invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni. Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine

La determinazione priva dei requisiti

equivalgono ad **assenso senza condizioni** ad eccezione dei casi in cui disposizioni europee richiedono l'adozione di provvedimenti espressi

Caratteristiche delle determinazioni

congruamente motivate

formulate in termini di assenso o dissenso

recanti le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso

dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico (devono essere specificate le disposizioni normative o gli atti amministrativi generali da cui deriva il vincolo o se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico)



Modalità di svolgimento Conferenza SEMPLIFICATA

Adozione della determinazione di conclusione della conferenza

CONCLUSIONE POSITIVA adottata entro **5 giorni lavorativi** sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati

Atti di assenso anche impliciti Atti condizionati che non modificherebbero la conclusione

CONCLUSIONE NEGATIVA PREAVVISO DI DINIEGO-comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10 bis della L.241/90.

Trasmissione alle amministrazioni delle eventuali osservazioni pervenute nei 10 giorni

Ulteriore determinazione di conclusione negativa della conferenza

Eventuale riunione in modalità sincrona per l'esame contestuale degli interessi coinvolti



Modalità e tempi di svolgimento della Conferenza **SIMULTANEA**

Prevista solo:

- -quando nel corso della Cds semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali
- -in casi di particolare complessità della decisione da assumere
- -in caso di progetto sottoposto a VIA Regionale

Inizio del procedimento

Ricevimento della domanda

ENTRO 5 GIORNI

Adozione di determinazione motivata di conclusione della conferenza:

- -sulla base delle posizioni prevalenti
- -sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati

Indizione della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione precedente

Svolgimento della/e

riunione/i

ENTRO 45

GIORNI


ENTRO **45/90 GIORNI DALLA**

PRIMA RIUNIONE

Conclusione dei lavori della conferenza

Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesagistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.

Modalità di svolgimento Conferenza SIMULTANEA



- -definitivamente
- -in modo univoco
- -in modo vincolante
- -indicando le eventuali modifiche progettuali

la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni in caso di

- -mancata partecipazione
- -partecipazione senza manifestazione della posizione
- -dissenso riferito a questioni non oggetto della conferenza
- -dissenso non motivato

Modalità di svolgimento Conferenza SIMULTANEA

FASE DI INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA

Approvazione unanime

Determinazione immediatamente efficace

Approvazione sulla base delle posizioni prevalenti

Sospensione dell'efficacia per i tempi dei rimedi in caso di dissensi qualificati

MECCANISMI DI AUTOTUTELA

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti con **congrua motivazione** possono richiedere **l'annullamento** della determinazione per motivi di legittimità previa indizione di nuova conferenza

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti **che abbiano partecipato alla conferenza o che si siano espresse nei termini** possono richiedere la **revoca** della determinazione

Modalità di svolgimento Conferenza SIMULTANEA

RIMEDI PER LE AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI

Opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri

Dissenso qualificato (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva

La Presidenza del Consiglio dei Ministri entro **15 giorni** dalla data dell'opposizione indice riunione

Se **si raggiunge l'intesa** l'amministrazione procedente adotta NUOVA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

Se **non si raggiunge l'intesa** la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri

Le Amministrazioni formulano proposte

Se il Consiglio dei Ministri accoglie parzialmente l'opposizione modifica la determinazione

Se il Consiglio dei Ministri **non accoglie** l'opposizione la determinazione acquista efficacia


Modalità di svolgimento Conferenza PRELIMINARE

Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi **Indizione facoltativa** da parte dell'amministrazione procedente al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo quali siano le Motivata richiesta del privato condizioni per ottenere i necessari atti di assenso + studio di fattibilità **ENTRO 5 GIORNI ENTRO 45/90 GIORNI RIDOTTI FINO ALLA** META' Amministrazioni Presentazione dell'istanza da parte del privato esprimono le proprie determinazioni **ENTRO 5 GIORNI** Conferenza simultanea le determinazioni possono essere modificate solo in presenza di significativi elementi L'amministrazione procedente trasmette le emersi nel successivo procedimento determinazioni al richiedente

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale Modificazioni Espresse



- a) all'articolo **9, comma 2**, le parole **«degli articoli 14 e seguenti»** sono sostituite dalle seguenti: **«dell'articolo 14»**;
- b) all'articolo **29-quater, comma 5**, le parole **«14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater»** sono sostituite dalle seguenti: **«14 e 14-ter»**;
- c) all'articolo **25, comma 3, secondo periodo**, le parole **«istruttoria eventualmente»** sono soppresse;
- d) all'articolo **269, comma 3, primo periodo**, le parole **«comma 3»** sono soppresse.



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

Presentazione istanza + progetto definitivo dell'impianto e documentazione tecnica in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica

AUTORIZZAZIONE ART. 208 D.LGS. 152/06

ENTRO **30** GIORNI

MAX ENTRO

150 TOTALI

Convocazione conferenza di servizi

ENTRO **90** GIORNI Sospensione termini acquisizione **VIA**

In caso di aree vincolate sospensione termini acquisizione autorizzazione paesaggistica

ENTRO 30
GIORNI
La regione valutando le risultanze

della conferenza in caso di valutazione positiva del progetto autorizza la realizzazione e la

gestione dell'impianto.

L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni e costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico.

La conferenza di servizi

- Procede alla valutazione dei progetti
- b) Acquisisce e **valuta** tutti gli elementi relativi alla compatibilità ambientale
- c) Trasmette le proprie conclusioni con gli atti alla Regione

Acquisisce sempre pareri:

Comune, ARPA, ATS

A seconda dei casi:

- -AUTORIZZAZIONE SCARICHI EMISSIONI
- -TITOLO EDILIZIO
- NULLA OSTA fasce di rispetto
 e/o VIGILI DL FUOCO nei casi previsti

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale



2 INTERPRETAZIONI POSSIBILI



La norma è **speciale** e **non** è stata espressamente **modificata**

Per pacifica giurisprudenza e dottrina consolidata la conferenza ha **natura istruttoria**

La norma specifica individua **ampi margini di discrezionalità** dell'autorità procedente

LA NUOVA MODALITA' **SI** APPLICA

Le norme riformate (art. 14 e seg.) hanno carattere **GENERALE** superando per gli aspetti di trasversalità le disposizioni speciali

La natura istruttoria o decisoria va valutata caso per caso a seconda degli atti di assenso, nullaosta, pareri e autorizzazioni necessari per la **CONCLUSIONE POSITIVA** del procedimento


Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Norma specifica art. 5 D lgs. 127/2016

- •b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14 e 14-ter»;
- •La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di **apposita conferenza di servizi**, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'aia, ha luogo ai sensi degli articoli (14 e 14-ter) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La modifica sembra qualificare la conferenza **obbligatoria** e **simultanea**

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Il carattere di **facoltatività** era già venuto meno con il d. lgs. 128/2010 che aveva eliminato la locuzione *«può convocare»* contenuta nell'originaria formulazione dell'art. 5 comma 10 del d.lgs. 59/2005

Il meccanismo di **superamento del dissenso** era già previsto con il richiamo all'art. 14 quater della L. 241/90 nella precedente formulazione per ciò che concerne i *pareri* obbligatori delle amministrazioni competenti in materia ambientale e delle amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi

La richiesta di **intervento in autotutela** (riesame) è già contemplata da parte di un solo soggetto (SINDACO) in caso di circostanze intervenute successivamente all'autorizzazione


Il momento finale del procedimento è rimesso esclusivamente alle **determinazioni dell'autorità competente**

L'analisi evidenzia un modello seppur peculiare più vicino alle caratteristiche della CONFERENZA DECISORIA

E' **necessario** un intervento legislativo di allineamento della normativa generale a quella di settore che renda possibile il coordinamento dei **tempi** e delle modalità di svolgimento e conclusione



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI CONVENZIONALI D.Lgs 115/08 – art. 11

MAX ENTRO 180 TOTALI Presentazione **domanda** + specifica documentazione

ENTRO **30** GIORNI

Conferenza di servizi

Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Svolta nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241

Partecipano tutte le amministrazioni interessate

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

AUTORIZZAZIONE UNICA art. 12 D. lgs. 387/2003

D. M. 10/09/2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti autorizzati con fonti rinnovabili


Disciplina puntualmente i meccanismi di svolgimento e di acquisizione dei consensi tipici della CONFERENZA DECISORIA

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti autorizzati con fonti rinnovabili **Regione Lombardia**

Specifica ulteriormente le fasi procedimentali ribadendo la figura del **rappresentante unico**, gli strumenti decisionali di **superamento del dissenso** anche qualificato e il momento decisorio compendiato nella **determinazione motivata di conclusione del procedimento**, seppur rinviando ad un ulteriore provvedimento dell'autorità procedente

E' **necessario** un intervento legislativo di allineamento della normativa generale a quella di settore che renda possibile il coordinamento dei **tempi** e delle modalità di svolgimento e conclusione

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole «istruttoria eventualmente» sono soppresse

Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinche' l'autorita' competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi ((...)) indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.

La modifica porta a qualificare la conferenza obbligatoria

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

E' introdotta la modalità sincrona e l'estensione dei titoli sostituiti dalla VIA, non più limitati alla materia ambientale

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

"Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro **sessanta giorni** dalla presentazione dell'istanza **ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi**" da convocare **non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale.**

Se come sembra la conferenza è divenuta **obbligatoria e sincrona** non è compatibile con la previsione di espressione di parere al di fuori della conferenza

Il momento finale del procedimento è rimesso esclusivamente alle **determinazioni dell'autorità competente**


Le caratteristiche della CONFERENZA come OBBLIGATORIA e SINCRONA sono normate così come i tempi

Sono evidenti momenti di contrasto/sovrapposizione delle nuove previsioni con le norme specifiche non modificate

E' **necessario** un intervento legislativo di allineamento della normativa generale a quella di settore che renda possibile il coordinamento

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI - D.Lgs 152/2006 - art. 269



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale DISPOSIZIONI COORDINAMENTO AUA

Art. 3 Modifiche alla disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive

Le nuove disposizioni stabiliscono che la nuova conferenza di servizi è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diverse amministrazioni pubbliche.

Prima era limitata solo al caso in cui i procedimenti avessero durata superiore ai 90 giorni.

Art. 4 Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Le modifiche prevedono che la nuova conferenza di servizi sia sempre indetta nei casi previsti dagli art. 14 e seguenti della L. 241/90 e dalle leggi regionali.

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

CdS FACOLTATIVE

CONCESSIONE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - R.R. 2/2006 art. 12

....

- 2. Trascorsi i termini di cui all'articolo 11, l'ufficio istruttore richiede ai soggetti indicati al comma 4 i relativi pareri di competenza, in conformità con le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e fissa altresì data, ora e luogo della visita di istruttoria, se necessaria.
- 3. L'ufficio istruttore, in alternativa alla richiesta di parere di cui al comma precedente, può indire tra gli stessi soggetti una conferenza dei servizi per l'acquisizione dei relativi pareri, in conformità delle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo, fissando nella convocazione data, ora e luogo della visita locale di istruttoria, se necessaria, che potrà anche essere contestuale alla conferenza stessa.


...

6. Nel caso in cui la conferenza di servizi abbia rilevanza anche ai fini della VIA, ai sensi dell'articolo 24, la riunione conclusiva si tiene entro i termini previsti dalla normativa per l'effettuazione della procedura di VIA.

APPROVAZIONE PROGETTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI - L.R. 14/98- art. 11

1 .Per ogni ambito territoriale estrattivo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), è redatto a cura dei soggetti interessati, o dell'ente pubblico, un progetto di gestione produttiva dell'area nel contesto territoriale ambientale, anche con la previsione degli interventi di reinserimento. Il progetto è approvato dalla Provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri anche attraverso apposita Conferenza dei servizi, nonché, per gli ambiti territoriali estrattivi individuati nei parchi, il parere tecnico dell'ente gestore del parco limitatamente alle opere di riassetto finale dell'area.

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale Procedimenti di Bonifica art 242 D.Lgs. 152/06



Approvazione piano di caratterizzazione

Entro 30 giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, **autorizza il piano di caratterizzazione** con eventuali prescrizioni integrative

Approvazione documento dell'analisi di rischio


La conferenza di servizi convocata dalla Regioneapprova il documento di analisi di rischio-----in caso di decisione a maggioranza la delibera di adozione fornisce un'adeguata e analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza

Approvazione progetto di bonifica

La Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia interessati mediante **apposita conferenza** di servizi e sentito il soggetto responsabile **approva il progetto** entro 60 giorni dal suo ricevimento

Comma 13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi.... In caso di **decisione a maggioranza la delibera di adozione** deve fornire una adeguata e analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale



CONCLUSIONI

Occorre intervenire con una norma che attui un effettivo coordinamento della disciplina generale con quella speciale di settore

Se l'obiettivo atteso dalla riforma è l'unificazione «orizzontale» della legislazione vigente in materia di **conferenza di servizi** bisogna perlomeno specificare se la novella ha una portata tale da comportare l' «abrogazione» o la modifica delle norme di settore e far ritenere superata la copiosa produzione giurisprudenziale.



Raffaella Quitadamo e Manuela Tosi

Città metropolitana di Milano